
Introduzione

di

*Bruna Bianchi e Adriana Lotto**

Nei seminari promossi annualmente dal CIRDU (Centro interdipartimentale di Ricerca sui Diritti dell'Uomo) in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura¹, il tema delle torture inflitte alle donne era affiorato in numerose occasioni e si era più volte manifestata l'esigenza di approfondirlo in un seminario ad esso interamente dedicato. È stato il VI workshop tenutosi il 26 giugno 2010 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia ad affrontare l'argomento da diverse prospettive disciplinari. La rivista, che ha collaborato all'organizzazione del seminario, ha in seguito deciso di dedicare al tema "La tortura e le donne" questo numero monografico che raccoglie oltre agli interventi presentati al seminario altri contributi che compaiono nelle sue varie rubriche.

La tortura e le donne

La tortura alle donne è radicata in una cultura universalmente diffusa che nega alle donne uguali diritti rispetto agli uomini e legittima la violenta appropriazione del corpo femminile a fini di piacere o politici (Amnesty International 2001, p. 2).

In ogni parte del mondo tortura, fame, terrore, umiliazione, mutilazione e morte sono oltraggi quotidianamente inflitti alle donne in quanto donne. Un rapido sguardo alla condizione femminile, così come emerge dai recenti rapporti

*Il paragrafo dedicato all'illustrazione e al commento dei contributi raccolti in questo numero della rivista è da attribuire ad Adriana Lotto, gli altri a Bruna Bianchi.

¹ Il primo workshop si è svolto il 26 giugno nel 2004 sul tema; "I conflitti asimmetrici tra divieto dell'uso della forza e regole di diritto umanitario"; dal 2006 il workshop è divenuto un appuntamento fisso: 26 giugno 2006: "I combattenti dei conflitti asimmetrici: libertà di tortura?"; 26 giugno 2007 e il 25 giugno 2008: "Il ritorno della tortura all'inizio del nuovo millennio tra conflitti asimmetrici ed esodi di massa"; 26 giugno 2009: "La tortura è tra noi? Zone d'ombra di un'Europa sospesa tra Nizza e Lisbona". Dopo il workshop del 2010 (La tortura e le donne), il VII workshop si è svolto il 21 giugno del 2011: "Le migrazioni alla prova del divieto di tortura e trattamento inumano o degradante" all'organizzazione del quale ha partecipato anche la nostra rivista insieme al Master sull'immigrazione. Fino al 2009 i seminari sono stati organizzati anche dai dipartimenti di Scienze giuridiche e di Filosofia con la collaborazione della Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace" e del CDE (Centro di documentazione europea); dal 2009 ha collaborato anche Europe Direct.

internazionali, ci presenta un quadro drammatico. A livello mondiale il 70% delle persone considerate povere sono donne; esse compiono gran parte del lavoro necessario alla sussistenza ma non hanno accesso alla terra che in misura minima (UN 2009). Povertà e discriminazione espongono al rischio di maltrattamenti e torture, alimentano la tratta a scopo di prostituzione, matrimonio e pornografia, un turpe mercato che coinvolge 175 paesi e che riduce ogni anno in schiavitù sessuale 4.000.000 donne di cui 1.000.000 di bambine (Cacho 2010). In tutti i conflitti contemporanei gli stupri hanno raggiunto un'ampiezza e una ferocia estrema (Farr 2009). La violenza domestica, pervasiva, sistematica e brutale è in costante aumento e in molti paesi si continua a perpetrare una delle più terribili violenze mai perpetrate contro le donne, ovvero la scelta di non farle nascere².

Femminicidio, “un termine che, come scrive Paola Zaretti nel saggio che qui pubblichiamo, turba, disturba e scuote le false coscienze, più versate al rumore delle parole che all'ascolto”, è il più adeguato per descrivere la realtà.

Eppure, la comunità internazionale fatica a riconoscere in questi oltraggi gravissime violazioni dei diritti umani e sembra che gli strumenti di tutela di tali diritti non si applichino alle donne. È quanto ha affermato Katharine MacKinnon, giurista e femminista, in occasione del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in uno scritto recentemente ripubblicato dal titolo *Are Women Human?*:

Se le donne fossero umane, verremmo spedite come merci nei containers dalla Thailandia ai bordelli di New York? Ci mutilerebbero i genitali per purificarci (da cosa?) e per definire la nostra cultura? Saremmo usate come riproduttrici, costrette a lavorare tutta la vita senza retribuzione, bruciate se la nostra dote è insufficiente o se gli uomini si stancano di noi? Saremmo private del cibo se diventiamo vedove o se sopravviviamo alla pira funebre dei nostri mariti? Saremmo costrette a venderci sessualmente perché non abbiamo altro valore per gli uomini? Saremmo vendute come prostitute nei templi per espiare i peccati della famiglia o per migliorare le sue condizioni di vita? [...] Saremmo comprate e vendute a livello mondiale per uso sessuale o per intrattenimento in qualsiasi forma resa possibile dalla moderna tecnologia? Saremmo private dell'istruzione? Se le donne fossero umane avremmo così poca o nessuna voce nelle decisioni pubbliche e nei governi? Saremmo nascoste dietro i veli, imprigionate nelle case, lapidate o uccise se opponiamo resistenza? Saremmo picchiate quasi a morte, e a morte, dagli uomini a noi vicini? Saremmo sessualmente molestate in famiglia? Saremmo stuprate nel corso dei genocidi per terrorizzare e distruggere le nostre comunità, e stuprate ancora in quella guerra non dichiarata che continua ogni giorno in ogni paese del mondo in quello che è chiamato tempo di pace? Se le donne fossero umane, la nostra violazione procurerebbe piacere a coloro che ci violano? E se fossimo umane, sarebbe possibile che praticamente niente venga fatto praticamente niente di fronte a questi accadimenti? Ci vuole una grande immaginazione – e un'attenzione con i paraocchi per le eccezioni, per le situazioni marginali di privilegio – per riconoscere una donna reale nelle garanzie della Dichiarazione universale, in ciò di cui “ognuno ha diritto” (MacKinnon 1999, pp. 41-42).

Le norme dei diritti umani, così come sono articolate, intese e applicate, non riflettono le esperienze delle donne, in particolare quelle che derivano da povertà, esclusione dall'istruzione e violenza sessuale.

² Com'è noto, almeno 60 milioni di donne mancano all'appello della demografia mondiale (*Atlas of Women and Men in India*, 1999).

Se le violazioni subite non violano i diritti umani riconosciuti – ammonisce Katharine MacKinnon – la persona violata è di fatto considerata non completamente umana.

Con queste riflessioni ha preso avvio il seminario che nella sua parte introduttiva ha voluto dare rilievo all'impegno femminile per il riconoscimento dei diritti umani delle donne e alla critica femminista agli strumenti giuridici della loro tutela.

Ridefinire i diritti umani per includere quelli delle donne

Sin dal 1919, infatti, sono state le femministe a sollevare a livello internazionale la questione delle cause della violenza alle donne, a definire i caratteri della tortura, a denunciare l'insufficienza dei meccanismi giuridici di tutela del diritto alla vita delle donne. Nel Patto della Società delle Nazioni tracciato a Parigi nel giugno del 1919 le donne non erano incluse; le organizzazioni femminili, tuttavia, riuscirono a far approvare l'art. 7 dello statuto che prevedeva che tutti gli organismi della Società fossero aperti alle donne. La partecipazione femminile, benché ostacolata e sminuita, fu particolarmente attiva e propositiva all'interno del Comitato consultivo sulla tratta delle donne e dei bambini (*Advisory Committee on Traffic on Women and Children*) approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni nel settembre 1921. Le indagini compiute dal Comitato sotto la guida di Rachel Crowdy rivelarono l'estensione della schiavitù sessuale e ne indicarono le cause. In primo luogo, a parere del Comitato, erano le leggi che in ogni paese legittimavano le pratiche sessuali degli uomini, ad alimentare la tratta a scopo di prostituzione e matrimonio.

Nina Boyle, in particolare, criticò dalle fondamenta la Convenzione contro la schiavitù approvata dalla Società delle Nazioni nel 1925 che limitava il concetto di schiavitù alla sfera del lavoro, ignorando quella delle donne nella sfera privata. Fu subito chiaro, infatti, che vi erano forme di schiavitù che la Convenzione non intendeva affatto abolire e neppure condannare. H. A. Grimshaw, rappresentante dell'Ufficio internazionale del lavoro e autore di un *Memorandum* sulla schiavitù presentato alla *Temporary Anti-Slavery Commission*, affermò di non essere riuscito a distinguere dal rapporto sulla tratta le differenze tra tradizioni e schiavitù ed era evidente, scrive Boyle, che non ne era rimasto minimamente turbato (Boyle 1931, p. 3). Gli esiti dell'inchiesta femminile furono pertanto ignorati e il *Report on the Traffic of Women* ancora nel 1931 giaceva “nei meandri del palazzo di Ginevra” (Boyle 1931, p. 6).

Nel corso degli anni Trenta Nina Boyle, Eleanor Rathbone, Rachel Crowdy, Alison Neilans, Katherine Furse, autrici dimenticate, oscurate da una visione “unica” del mondo che cancella la presenza delle donne e il loro pensiero, insisterono perché tutte le forme di appropriazione violenta del corpo femminile e infantile fossero interpretate come le più gravi violazioni dei diritti umani.

Le cause di tortura e schiavitù (prostituzione, matrimoni precoci, mutilazioni genitali, incesto) risiedevano nelle pratiche sessuali degli uomini, nel concetto maschile dell'onore, nella volontà di controllare il corpo femminile, di avere sessualmente accesso a donne e bambine senza alcuna limitazione (Moschetti

2005, pp. 135-138). Il termine tortura, che compare con grande frequenza negli scritti del tempo, non ha una funzione retorica. Come già aveva sostenuto nel 1878 la femminista vittoriana Frances Power Cobbe nello scritto *Wife Torture in England*³, accostando la violenza alle donne a quella perpetrata contro gli animali, la tortura si fonda sulla percezione di una radicale alterità: come gli animali, le donne sono considerate inferiori, non completamente umane.

L'attivismo femminile volto ad affermare l'idea dei diritti delle donne come diritti umani, che non aveva ricevuto alcuna considerazione alla Società delle Nazioni, ebbe importanti sviluppi all'interno delle organizzazioni internazionali femminili e in particolare in *Save the Children*, impegnata in quegli anni contro il traffico dei minorenni (*Ivi*, pp. 149-147).

Solo dopo la fine della Seconda guerra mondiale fu possibile per le donne partecipare ai lavori degli organismi internazionali ed influire nella formulazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Furono Eleanor Roosevelt e alcune delegate latino-americane ad insistere perché nell'articolo 2, che stigmatizzava ogni forma di discriminazione, comparisse anche il termine "sesso" (Glendon 2001).

Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione.

Ad Eleanor Roosevelt inoltre si deve nel 1946 l'istituzione, all'interno della Commissione sui diritti umani, della Commissione sullo status delle donne (*Commission on the Status of Women – CSW*).

Hansa Metha, rappresentante dell'India alla Commissione sui diritti umani, pose la questione del sessismo insito nel linguaggio dell'articolo 1 della Convenzione e riuscì ad ottenere che il termine "uomini" che compariva nella prima stesura ("Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza) fosse sostituito con quello di "esseri umani". Hansa Metha, che in India si era impegnata per l'eliminazione dei matrimoni precoci, la segregazione femminile, la poligamia e aveva partecipato alla elaborazione della Costituzione indiana del 1949, ammonì che il termine uomini – almeno in alcuni paesi – sarebbe stato preso alla lettera per escludere le donne dai diritti umani.

La questione del linguaggio era cruciale poiché il costante uso nel diritto dei termini al maschile agisce in modo diretto e indiretto nell'esclusione. La sostituzione di quel termine, non a caso, provocò una forte resistenza e richiese tre sessioni della Commissione e l'intervento della CSW per essere approvato. I termini "uomo" e "fratellanza", invece, che comparivano rispettivamente nel titolo e nell'articolo 1 della Dichiarazione, non vennero modificati e la proposta della delegata danese Bodil Begtrup di specificare anche in altri articoli in cui comparivano pronomi al maschile la validità delle norme anche per le donne, non fu nemmeno presa in considerazione (Morsink 1999, pp. 119-120).

³ Si veda la prima parte dello scritto nella rubrica *Documenti* in questo numero della rivista.

Negli anni Cinquanta la Commissione sullo status delle donne dedicò gran parte della sua attenzione alle discriminazioni all'interno del matrimonio e le organizzazioni femminili a livello internazionale non affrontarono più la questione della schiavitù sessuale e della tortura con la stessa intensità che avevano dimostrato in passato.

Fu solo a partire dall'inizio degli anni Settanta che il tema dell'integrità del corpo femminile tornò al centro della riflessione. In quel periodo l'industria della pornografia e la tratta erano in costante crescita e l'estrema violenza su cui si fondevano iniziò a venire alla luce. Nel 1975 pervenne in via confidenziale all'UNESCO da parte di una dottoressa francese un rapporto sulle torture a cui erano sottoposte le prostitute, rapporto che divenne il documento di base della Conferenza internazionale delle donne a Mexico City. In quell'occasione Marie Pierre De Brissac⁴ propose un'inchiesta a livello internazionale sulle ragazze rinchiusi nelle case di prostituzione, le cosiddette *maisons d'abattage*, perché aveva le prove "che erano sottoposte a torture sessuali per fini sessuali". L'anno successivo, Renée Bridel, in rappresentanza di una organizzazione internazionale delle donne giuriste con funzioni consultive presso l'ONU, propose alla Commissione sullo status delle donne di sostenere uno studio di carattere giuridico sulla tratta e la tortura nella prostituzione, lo sfruttamento delle donne migranti e delle profughe. Dopo una breve lettura, la Commissione accantonò la proposta (Barry 1984, pp. 64-66).

Sarà l'opera della sociologa americana Kathleen Barry, *Female Sexual Slavery*, apparsa nel 1979 a rivelare l'estensione della tratta e delle torture alle quali erano sottoposte le donne e le ragazze avviate alla prostituzione e all'industria della pornografia.

La ricerca sulla violenza domestica che Barry aveva condotto all'inizio degli anni Settanta le aveva suggerito un modello interpretativo per le condizioni delle donne nella prostituzione. In quegli anni – ricorda la sociologa americana – si assisteva ad una ridefinizione sociale della donna ridotta a "sexual utility".

Erano gli anni in cui il pensiero femminista andava elaborando, alla luce dei rapporti asimmetrici tra uomini e donne nella società, una interpretazione dei comportamenti sessuali fondati sull'erotizzazione del dominio e della sottomissione. Opere influenti come quella di Susan Brownmiller, *Contro la nostra volontà* (1975) e di Andrea Dworkin, *Pornografia. Uomini che possiedono le donne* (1981), rovesciarono le interpretazioni correnti di stupro e pornografia e li definirono atti di aggressione volti ad esaltare il potere maschile sulle donne, violazioni dei loro diritti umani e civili.

Nel 1983, per iniziativa di Kathleen Barry, nacque a Rotterdam la *International Feminist Network against Sexual Slavery*, una rete internazionale contro la tratta, la pornografia, la tortura e il turismo sessuale, temi su cui le Nazioni Unite continuavano a mantenere il silenzio. Nello stesso anno Katharine MacKinnon e Andrea Dworkin stilano la *Antipornography Civil Rights Ordinance* che considerava la pornografia una violazione dei diritti civili delle donne. Essa fu

⁴ Marie Pierre de Brissac faceva parte della direzione della Commissione UNESCO sui diritti umani.

respinta e considerata illecita da vari tribunali nel 1984, ma sarà accolta nel 1992 dallo stato canadese.

La critica femminista alla Convenzione contro la tortura

Nel 1984, quando venne stilata la Convenzione contro la tortura, la campagna promossa dal movimento femminista a livello internazionale contro le forme di tortura più diffusamente inflitte alle donne era al culmine. La Convenzione – uno dei pochi strumenti giuridici a livello internazionale che abbia definito la tortura – , come già era accaduto nel 1925 con la Convenzione contro la schiavitù, non faceva alcuna menzione alle torture a cui erano sottoposte le donne. Essa pertanto fu considerata un esempio eclatante dell'esclusione delle donne dal diritto e dalla sua tutela. L'articolo 1 della Convenzione dichiarava:

Ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente a una persona dolore e sofferenza gravi, sia fisici che mentali, allo scopo di ottenere da essa o da un'altra persona informazioni o una confessione, per punirla per un atto che essa o un'altra persona ha commesso, per intimidirla o sottoporla a coercizione o intimidire o sottoporre a coercizione un'altra persona o per qualunque ragione che sia basata su una discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che il dolore e la sofferenza siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale.

Anziché considerare la tortura come intrinseca all'atto di infliggere dolore, il dettato della legge la legava alla condizione del perpetratore. L'articolo 1 inoltre riconosceva la preminenza nel diritto internazionale delle violazioni subite nella sfera pubblica (prevalentemente dagli uomini) e ignorava quelle subite nella sfera privata (prevalentemente dalle donne).

L'ambito domestico, in cui la maggioranza delle donne trascorre la propria vita, restava non protetto, non regolamentato, libero dall'interferenza pubblica.

La camera di tortura delle donne, infatti, si trova per lo più nella casa e nel bordello. Scriveva MacKinnon nel 1993 a proposito della prostituzione rispetto alla nozione di tortura e di trattamenti disumani e degradanti:

Il diritto stabilito dalla legge di essere liberi da tortura e da trattamenti crudeli, disumani e degradanti è riconosciuto dalla maggior parte delle nazioni ed è garantito a livello internazionale. Nella prostituzione le donne sono torturate attraverso stupri ripetuti in tutti i modi convenzionalmente accettati. Le donne sono prostitute proprio per essere degradate e sottoposte a trattamenti crudeli e brutali senza alcun limite; è la possibilità di fare questo ad essere oggetto dello scambio quando le donne sono comprate e vendute a fini sessuali. Il fatto che le proibizioni giuridiche della tortura si applichino solo alla tortura ufficialmente intesa, specialmente la tortura inflitta da un pubblico ufficiale, ben illustra il grado dell'esclusione delle donne dal quadro legislativo dei diritti civili (MacKinnon 1993, p. 13).

La formulazione dell'articolo 1 era clamorosamente in contrasto con i presupposti stessi del pensiero femminista che, al di là delle divergenze e differenziazioni, andava elaborando una critica radicale dei fondamenti teorici della filosofia occidentale basati su dualismi oppositivi: cultura/natura; ragione/emozione; mente/corpo; azione/passività, pubblico/privato, alto/basso, laddove il primo termine rappresenta il maschile, superiore, mentre il secondo termine il femminile, inferiore. La politica, ovvero l'agire razionale nella sfera pubblica, pertiene al maschile.

Quando l'abuso è sessuale e intimo non è considerato tortura, in altre parole, ciò che gli uomini infliggono alle donne, specialmente se è implicata la sessualità, non ha rilevanza politica.

[Le sofferenze delle donne] non sono considerate politiche perché ciò che è politico è quando gli uomini controllano, feriscono e usano altri uomini, ovvero persone che hanno diritto alla dignità e a una certa misura di potere [...]. Così le loro sofferenze hanno la dignità della politica e sono chiamate tortura. Le donne non sono considerate in diritto di dignità e potere, né la sessualità che ci definisce possiede modelli di dignità, né al pensiero che afferma la nostra dignità è conferita la dignità di pensiero politico. Il punto è che la definizione del concetto di politica è diseguale, definito sulla base del genere per cui le atrocità commesse sulle donne sono negate (MacKinnon 1990, p 22).

Al contrario, la violenza alle donne è una questione politica perché chiama in causa i rapporti asimmetrici nella società.

Stai al tuo posto o vivi nella paura. La violenza alle donne non è solo personale e culturale, è profondamente politica. Essa deriva dalle relazioni strutturali di potere, di dominio e di privilegio tra uomini e donne nella società. La violenza alle donne è cruciale nella conservazione di tali relazioni politiche nella famiglia, nel lavoro e nella sfera pubblica (Bunch 1990, pp. 490-491).

Gli stati quindi, secondo MacKinnon e altre autrici, dovrebbero essere considerati responsabili qualora mantengano un sistema legale e sociale che consente la violenza nei confronti delle donne ed anche il diritto internazionale dovrebbe essere messo in discussione qualora su tali temi cruciali mantenga il silenzio.

Lo stato è sovrano. Questo significa che è definito da una linea di divisione tra pubblico e privato ai suoi confini che sono in primo luogo territoriali, così che ciò che accade all'interno è privato, ossia di esclusivo dominio dell'ordine patriarcale chiamato governo [...]. In un mondo diviso in stati-nazione il dominio maschile sulle donne inizia nella casa, all'interno e al di sotto degli stati, nella giurisdizione che include la famiglia. Il privato dell'uomo è il principio che anima la geografia sia del potere maschile che della giustizia internazionale. Esso governa il mondo (MacKinnon 2006, p.6).

Il presupposto del diritto, ovvero l'idea che la vita sia separabile in due sfere distinte, pubblica e privata, è illusoria e ideologica, funzionale al dominio e all'esclusione delle donne dai diritti umani. Da una prospettiva femminista alcune studiose hanno affermato la necessità di ripensare i concetti di sovranità degli stati e l'intero sistema giuridico a livello internazionale (Charlesworth-Chinkin-Wright 1989).

Assumendo il genere come categoria di analisi e prendendo le mosse dal vissuto delle donne, la teoria giuridica femminista ha messo in discussione l'imparzialità e l'oggettività del diritto internazionale, ha criticato la terminologia giuridica che rende le donne invisibili e le norme che celano le pratiche sociali oppressive sotto un'apparente universalità. Nella convinzione che il sistema giuridico dei diritti umani possa e debba fare molto di più per includere le donne, le femministe hanno affermato la necessità di un nuovo metodo di analisi sensibile alle prospettive molteplici e alle differenze, attento alle dicotomie, capace di velarne il carattere

oppressivo, di rifuggire dalle astrazioni e di ricostruire su queste basi la sfera dei diritti umani⁵.

Come giuriste ci siamo formate in modo tale da desiderare soluzioni astratte, universali, oggettive per i mali sociali, nella forma di norme giuridiche o di dottrina. Gran parte della storia della giurisprudenza femminista ha rispecchiato questa tradizione. L'impossibilità di vedere soluzioni alla disuguaglianza attraverso le lenti dell'astrazione alla fine ci ha condotto ad opporre resistenza all'astrazione (Scales 1986, p. 1373).

Prendendo le mosse dalle esperienze delle donne, alcune autrici si sono interrogate sulla natura della tortura e sulle sue finalità. L'analisi di Elaine Scarry ha contribuito a decostruire la definizione comunemente accolta di tortura. Essa – ha sostenuto la studiosa americana – non ha come scopo quello di ottenere informazioni o confessioni, bensì quello di affermare il potere, ridurre al silenzio, annientare la volontà. La tortura – spiega Scarry – crea una serie di opposizioni via via sempre più estreme: il torturatore non prova dolore, fa della voce uno strumento di distruzione, conserva e rafforza il proprio senso di presenza nel mondo. Al contrario, il torturato è schiacciato dal dolore, è ridotto al silenzio, “si vive solo in termini di sensibilità”. Attraverso queste opposizioni il dolore diventa potere. Possiamo riconoscere questi tratti della tortura in vari contesti; alcune femministe li hanno individuati nell'abuso sessuale e nella violenza domestica.

Tortura e violenza domestica

Condannata ufficialmente da un numero crescente di stati, la violenza domestica è nondimeno in continuo aumento. Ciò che stupisce, si legge in un recente studio, è il fatto che il problema si presenti in tutti i paesi del mondo con la stessa gravità e con gli stessi caratteri (Amnesty International 2001, p. 1). Benché le vittime della violenza domestica superino quelle delle dittature più brutali, ha osservato Rhonda Copelon, essa sembra meno grave e certamente meno degna di attenzione a livello internazionale. Come la tortura la violenza domestica costringe le sue vittime a vivere in uno stato di terrore e si basa sulla deumanizzazione. Lo ha riconosciuto nel 1989 il rapporto delle nazioni Unite sulla violenza in famiglia, *Violence against Women in the Family*:

In ultima analisi si deve concludere che la violenza alle donne è una conseguenza della convinzione, presente in tutte le culture che gli uomini sono superiori e che le donne con cui vivono sono loro proprietà e che possono trattarle come meglio credono e sembra loro opportuno (citato in Copelon 1994, p.120).

È quanto aveva sostenuto più di un secolo prima Frances Power Cobbe.

La tortura, universalmente riconosciuta come la più detestabile forma di violenza è il quadro di riferimento attraverso il quale Copelon ha analizzato la violenza domestica. Rispondendo a coloro che temono di sminuire la gravità del reato di tortura accostandola alla violenza domestica, la giurista americana, rifacendosi a Elaine Scarry, ha affermato che essa, come la tortura, è intenzionale,

⁵ Per una rassegna aggiornata degli studi femministi sull'argomento si veda: Edwards 2011, pp. 36-87.

ha lo scopo di annientare l'autonomia e la dignità, ridurre alla completa sottomissione. Come nella tortura, la parola ha un effetto distruttivo, come la tortura, infine, avviene in condizione di isolamento e crea isolamento, induce un senso profondo di smarrimento. Contrariamente alla tortura, tuttavia, gli abusi in ambito domestico sono in misura maggiore accettati socialmente, sono profondamente radicati e in gran parte immuni da sanzioni legali.

Per eliminare la violenza domestica sarebbe necessaria una sanzione a livello internazionale. L'equiparazione di tali abusi alla tortura avrebbe dunque come conseguenza quella di richiamare autorevolmente gli stati alle proprie responsabilità. Le difficoltà maggiori di un tale riconoscimento risiedono nell'organizzazione sociale stessa; l'equiparazione rivelerebbe la banalità del male che pervade una società che ha accettato di ignorare le enormi sofferenze delle donne.

Lo stupro come tortura

In seguito alle atrocità commesse in Ruanda e nella guerra nella ex Jugoslavia, le studioso femministe e le attiviste delle organizzazioni femminili impegnate nel sostegno alle vittime, nel corso degli anni Novanta sono riuscite ad imporre all'attenzione internazionale la questione della violenza alle donne e della gravità di un crimine che doveva essere inteso come un crimine contro l'umanità e un crimine di genere, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Nel 1991 apparve il rapporto di Amnesty International, *Women in the Front Line: Human Rights Violations Against Women* (1991), uno dei primi esempi di riconoscimento da parte di un organismo internazionale dello stupro come tortura.

Scopo dello stupro infatti è di imporre il senso dell'inesorabilità di un destino di sottomissione totale e renderlo manifesto attraverso l'oggettivazione completa della donna. Lo stupro è un'aggressione alla dignità e all'identità della persona, è un atto di odio e di distruzione volto a causare quello smarrimento del senso di autodeterminazione che deriva dalla perdita di controllo sul proprio corpo.

I rituali che ricorrono in differenti contesti bellici e in diversi periodi storici: lo sventramento e l'uccisione del feto, l'amputazione del seno, l'esposizione dei corpi straziati, mutilati delle loro parti intime e con i volti sfigurati, esprimono la volontà di negare e calpestare la maternità, la vita stessa e non da ultimo manifestare l'odio nei confronti della femminilità (Price 2001). Come nella tortura, la sofferenza della vittima, il suo annientamento attraverso il dolore e la degradazione, si traduce in un aumento del potere del torturatore, un potere tanto più grande quanto più la sofferenza è pubblica e manifesta (Scarry 1990). Lo stupro inoltre esalta il potere e l'autorità come valori iscritti nella virilità e chiama in causa la questione più ampia della dimensione sessuale del potere. Questa interpretazione dello stupro si rispecchia in parte nelle sentenze emesse dai tribunali internazionali: *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) e *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Nella sentenza sul caso *Akayesu* si legge:

Come la tortura, lo stupro è utilizzato a scopi di intimidazione, degradazione, umiliazione, discriminazione, punizione, controllo e distruzione della persona. Come la tortura, lo stupro è una violazione della dignità personale (citato in Amnesty International 2011, p. 43).

Si è trattato di una svolta decisiva rispetto alla visione che interpretava lo stupro sulla base della motivazione sessuale e ha rinnovato la speranza nella possibilità di includere le donne nel diritto internazionale. Tuttavia, proprio nel caso *Akayesu* il tribunale ha legato il riconoscimento dello stupro come tortura alle caratteristiche del perpetratore, ovvero a una persona che agisce per conto dello stato.

La tortura alle donne e gli organismi internazionali

A partire dagli anni Novanta l'interpretazione della tortura alle donne ha avuto nuovi sviluppi e applicazioni. Nel 1993 la Conferenza mondiale sui diritti umani tenuta a Vienna ha riconosciuto i diritti umani delle donne come "parte integrante, inalienabile e indivisibile dei diritti umani universali" (Gallagher 1997; Mertus-Goldberg 1994). La Conferenza, infatti, si concluse con una dichiarazione che invocava un intervento sul piano politico e giuridico.

Le violazioni dei diritti umani delle donne in situazione di conflitto armato sono violazioni dei principi fondamentali dei diritti umani internazionali e della legge umanitaria. Tutte le violazioni di questo genere, incluse in particolare l'assassinio, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e la gravidanza forzata richiedono una risposta specifica ed efficace (citato in Carpenter 2000, p. 444)

A questa volontà espressa in via di principio, e ribadita nel 1995 alla quarta conferenza mondiale delle donne a Beijing, sono mancati i meccanismi che dovrebbero difendere i diritti umani delle donne, come pure è mancata la formulazione di chiare strategie di intervento e le discriminazioni nei confronti delle donne sono costantemente giustificate dai governi sulla base della cultura, della religione o della difficoltà di contrastare modi di pensare radicati.

Come esempio della mancanza di risposte adeguate Anne Gallagher ha citato il rapporto dello *Special Rapporteur* sulla tortura del 1995 il quale, benché avesse incluso una sezione dedicata alle donne, nelle conclusioni, e soprattutto nelle raccomandazioni, non ne faceva riferimento (*Ivi*, p. 313). Inoltre, la grande maggioranza degli esperti chiamati ad esprimersi su questi temi continuano ad essere uomini. Pur riconoscendo un vasto numero di violazioni che riguardano esclusivamente le donne, essi evitano un'analisi approfondita, non discutono le implicazioni di tali violazioni nel dettaglio e non si preoccupano di individuare modalità di intervento, istituzioni e attori sociali da coinvolgere. Conclude la giurista:

In definitiva, le attiviste per i diritti umani delle donne potrebbero essere costrette ad andare molto oltre, ovvero a indirizzare le loro energie nel mettere in discussione la validità stessa della legge, la legittimità delle istituzioni e delle pratiche che dichiarano solo a parole di proteggere e promuovere i diritti di tutte le persone (*Ivi*, p. 333).

Nell'ultimo decennio il Comitato per i diritti umani (*Human Rights Committee*) ha invocato l'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici per numerosi casi di violenza alle donne, compresa la violenza domestica, le mutilazioni genitali, l'aborto e le sterilizzazioni forzate. Ugualmente, il Comitato contro la tortura (*Committee against Torture*) ha recentemente riconosciuto atti di violenza che colpiscono le donne (stupri, stupri maritali, violenze domestiche)

come altrettanto gravi della tortura tradizionalmente intesa. Tuttavia i due organismi internazionali non hanno chiarito su quali possa essere spiegata e giustificata una tale equiparazione. L'argomentazione ragionata è un passo decisivo per la legittimazione dell'approccio assunto; non argomentando il giudizio di assimilazione alla tortura è più facile dimostrare che i Comitati hanno travalicato i propri compiti e vanificare i loro sforzi (Edwards, 2006; Ead., 2011; Alexander 2000, p. 909).

Passando a considerare le dichiarazioni della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) non si può non ricordare il fatto che essa non menzioni la tortura e che come forma di schiavitù individui esclusivamente quella a scopo di prostituzione. Inoltre, le mutilazioni genitali femminili sono state considerate dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne come pratiche gravemente lesive della salute, non come forme di tortura. Nel 2005, a proposito delle uccisioni a Ciudad Juarez, il Comitato ha dimostrato di considerare la tortura un atto di natura diversa dallo stupro quando ha affermato: “le donne sono tenute in detenzione e sottoposte a violenza sessuale, incluso lo stupro e, in qualche caso, alla tortura, fino a che non vengono uccise” (Edwards 2006, p. 379).

Pur con tali limiti l'organismo internazionale resta un punto di riferimento importante. Un grave ostacolo al riconoscimento dei diritti umani delle donne è infatti rappresentato proprio dalle numerosissime riserve alla Convenzione. Esse hanno rivelato la forza della resistenza all'accesso delle donne ai diritti umani⁶. Benché le riserve non abbiano conseguenze dal punto di vista giuridico, esse indeboliscono il significato politico della CEDAW come strumento di tutela dei diritti delle donne.

Come ha sostenuto Alice Edwards, “la mancanza di una efficace e sistematica revisione delle riserve alla CEDAW rafforza l'idea che le donne non meritino la protezione dei diritti umani” e nello stesso tempo mina il carattere universale delle leggi internazionali sui diritti umani (Edwards 2011, p. 50).

Confrontando le dichiarazioni di CEDAW e CERD (*Convention on Elimination of Racial Discrimination*), una Convenzione, quest'ultima, che ha avuto un numero assai limitato di riserve, MacKinnon ha osservato che alla condanna della discriminazione nei confronti delle donne manca una base teorica. Mentre infatti la Convenzione contro le discriminazioni razziali contiene nel preambolo una esplicita condanna delle dottrine della superiorità razziale in quanto errate, “moralmente condannabili, socialmente ingiuste e pericolose”, nessuna dichiarazione simile compare nella CEDAW. Sul piano dei principi la Convenzione non afferma che il sessismo, la dottrina della supremazia maschile, è ingiustificata sul piano teorico, moralmente condannabile e socialmente pericolosa. Se il sessismo non è condannato nei principi, le azioni politiche volte ad abbattere la discriminazione è priva di un solido fondamento. Non si può che concludere, a parere di MacKinnon e di altre giuriste, che la discriminazione nei confronti delle

6 Sulle riserve si veda <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm>.

donne è considerata più “naturale” e comunque meno aberrante della discriminazione razziale (MacKinnon 2006, p. 6; Charlesworth-Chinkin-Wright 1989, p. 634).

Il rapporto Amnesty del 2001 sulla tortura alle donne

Nel 2001 il rapporto di Amnesty International dal titolo *Broken Bodies, Shattered Minds* ha rappresentato una svolta decisiva nel modo di intendere la tortura alle donne.

Amnesty International considera che gli atti di violenza contro le donne nella famiglia o nella comunità costituiscano tortura per i quali lo stato è da ritenersi responsabile quando sono della natura e della gravità prevista dal concetto di tortura secondo gli standard internazionali e lo stato abbia mancato di predisporre gli strumenti di protezione adeguati (Amnesty 2001, p. 8).

Questo modo di accostarsi ai problemi della tortura conferisce forza all’analisi e al punto di vista femminista, in particolare per quanto riguarda la concezione della natura politica della sfera privata e della responsabilità dello stato. Il rapporto ha rivelato la generale acquiescenza degli stati, la complicità dei tribunali e delle forze di polizia e ha dichiarato di ritenere gli stati responsabili di tutti gli atti di tortura commessi sulle donne, in qualsiasi contesto avvengano e chiunque sia il perpetratore.

Ben lontani – si legge nell’introduzione al rapporto – dal proteggere le donne, gli stati in tutto il mondo hanno permesso le percosse, gli stupri e altri atti di tortura che continuano a passare inosservati. Affermando che la vulnerabilità delle donne alla violenza è costruita socialmente, tanto nella sfera privata che in quella pubblica ed è esercitata direttamente o indirettamente da uomini al servizio dello stato o da privati cittadini, il rapporto ha messo in rilievo la pervasività della violenza alle donne in ogni ambito. In qualsiasi luogo venga inflitta la violenza alle donne, conclude il rapporto, essa può essere altrettanto grave di quella perpetrata nei luoghi di detenzione, avere gli stessi nefasti effetti a lungo termine sul piano fisico e psicologico, avere le stesse motivazioni: punire, piegare la volontà, imporre il dominio.

Da queste premesse ha preso avvio il seminario.

Il seminario

L’intento del seminario infatti è stato quello di affrontare la questione della tortura da una prospettiva di genere, ampliando, anche sul piano teorico, riflessioni e conclusioni consolidate, una fra tutte che scopo della tortura non è far parlare, ma ridurre al silenzio, annichilendo gli oggetti della coscienza, ovvero la propria rappresentazione del mondo. Le relazioni introduttive hanno fatto del lavoro di Elaine Scarry *La sofferenza del corpo. Distruzione e costruzione del mondo*, apparso negli Stati Uniti nel 1985 e in Italia nel 1990, un punto di partenza per affrontare il discorso sulla tortura da prospettive diverse o non contemplate dell’autrice. Acquisendo alcune osservazioni di Scarry come punti fermi, si sono sforzate di ampliare la sua analisi introducendo ad esempio il punto di vista di

genere e mutuando da altri pensatori e da altre discipline categorie e strumenti interpretativi meno rigidi e più fecondi di quelli offerti dall'approccio marxista. Cozzi, si sofferma in particolare, sul dolore fisico, dimostrando come la denaturalizzazione effettuata da Scarry, sottraendolo sia al modello naturalista della biomedicina che a quello culturalista delle scienze sociali, lo connetta direttamente col potere per cui "tutte le forme di dolore intenso, ad iniziare dalla tortura, distruggono il mondo, nel senso che distruggono ogni senso di presenza nel mondo, ogni artefatto con il quale addomesticiamo, rendiamo familiare e prevedibile questo nostro mondo".

Adriana Lotto apre le considerazioni della studiosa americana alla tortura sulle donne, ricorrendo alla nozione di "decisione sovrana" e di "biopotere", rilevandone la caratterizzazione sessuale e prendendo in considerazione in particolare lo stupro finalizzato all'ingravidamento come pratica di tortura pianificata. Ne risulta, in questo caso, che scopo della tortura non è soltanto distruggere la rappresentazione del mondo della vittima, ma ribadire rapporti di potere che tendono a espropriare la donna del suo potere di dare la vita e la morte.

Paola Zaretti, in particolare, riconduce tale dominio all'affermarsi in Occidente "del pensiero unico" che esclude e combatte ogni alterità ammettendo solo "l'antagonismo oppositivo e guerrafondaio di cui si nutre per conservarsi". "Individuare le radici della violenza a partire da una prospettiva di genere, significa – continua Zaretti – aprire un nuovo campo di ricerca epistemica, significa chiedersi, in primo luogo, se e in quale misura la differenza di genere incida nel rapporto che donne e uomini hanno, rispettivamente, con la Vita e con la Morte, con l'esperienza del vivere e del morire".

Ai saggi di carattere teorico, che evidenziano un approccio prettamente filosofico e antropologico, seguono contributi che affrontano il tema a partire da fenomeni contemporanei, come la prostituzione (Peratoner), e storici, come la questione dei piedi fasciati in Cina (De Giorgi) e dei matrimoni precoci in India (Bianchi).

Prostituzione, violenze domestiche, stupri maritali, stupri etnici, tratta, esempi che mettono in rilievo il carattere prevalente delle torture alle donne, legate alla violenza e alla schiavitù sessuale in tutte le sue forme.

Nei casi considerati da Peratoner, la tortura cui sono sottoposte le donne immigrate in Italia, "vendute, violate, stuprate, incarcerate, battute", la loro disumanizzazione, violenza che si aggiunge alla violenza dello sradicamento e che è funzionale al razzismo, si configura come espressione del "femminicidio", ovvero di una violenza "che mira a uccidere la soggettività della donna" ed è quindi "genocidio contro le donne, crimine contro l'umanità". E non è, sotto questo aspetto, diversa dalla violenza che "nel corso del '900 e oltre si incontra nelle guerre guerreggiate o in quelle a bassa intensità, sulle frontiere vicine e lontane", perché è di natura politica, è legata cioè alla "purezza del corpo della donna e questo, a sua volta, è un elemento culturale così profondo da comportare conseguenze politiche e non ruoli sociali".

De Giorgi, dal canto suo, analizza la pratica dei piedi fasciati, che è oggi "il simbolo più evocativo dello stato di oppressione a cui la donna era assoggettata nella tradizione cinese e, nel senso comune", e nel contempo "è assimilata a una

forma di tortura, di trattamento degradante e inumano”. Tuttavia dovrebbe anche essere considerata, alla luce della nozione di *anthropo-poiesis*, come segno del “distacco dall’infanzia e l’inizio del percorso di costruzione dell’identità sociale e morale femminile” che perde di valore allorquando la modernizzazione della Cina esige la partecipazione attiva della donna alla vita economica e sociale della comunità e quindi un diverso modello di donna, ovvero quello “della madre dei buoni e sani cittadini, della moglie brava a gestire la casa, della lavoratrice in fabbrica, della donna militante pronta a sacrificarsi per la patria”. Nasce così, con motivazioni e finalità diverse, l’opposizione dell’élite modernizzante e quella delle femministe. Tuttavia – sottolinea De Giorgi – con la sfasciatura, al di là che fosse dolorosa fisicamente e non risolutiva, “si chiedeva al corpo femminile di conformarsi a nuovi modelli”. In altri termini, per combattere una forma di violenza se ne perpetrava un’altra.

Bianchi ricostruisce il dibattito che si svolse in India sulla questione dei matrimoni precoci, a partire da prese di posizione di donne, come Pandita Ramabai Sarasvati, e da casi giuridici eclatanti che costrinsero, negli anni Ottanta dell’Ottocento, il diritto a interrogarsi sul principio della non consensualità al matrimonio, sull’elevazione dell’età matrimoniale e sugli stupri maritali, sollevando una forte reazione nazionalistica. Agli inizi del Novecento, il dibattito sui matrimoni precoci riprese grazie ad alcune femministe britanniche trasferitesi in India, come Margaret Cousins, che posero il problema della condizione femminile e dell’indipendenza dell’India, o come Eleanor Rathbone e Nina Boyle che legarono i matrimoni precoci alla questione della tratta delle donne di cui si stava occupando la Società delle Nazioni.

Ma è solo con la mobilitazione delle donne per il Sarda Act che il dibattito uscì dalla sfera religiosa per abbracciare la questione sociale e di genere – scrive Bianchi – e che “le donne presentarono se stesse come agenti del mutamento e la questione femminile come cruciale nel processo di modernizzazione che implicava l’adozione del suffragio universale”. In questo quadro si inserisce l’opera di Eleanor Rathbone, *Child Marriage. The Indian Minotaur*, che “considerando i matrimoni precoci e forzati, le mutilazioni genitali nient’altro che violazioni dei diritti umani delle donne, ha anticipato le tendenze affermatesi di recente in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali delle donne”.

Infine, Alessandra Annoni si occupa dell’evoluzione giuridica sulla tratta delle donne, cominciata agli inizi del ‘900, e dei minori, ai fini dello sfruttamento sessuale e “dell’assoggettamento delle vittime a lavoro forzato, matrimonio forzato, servitù domestica e traffico di organi”, a partire dalla Convenzione del 1979 per l’eliminazione della discriminazione contro le donne e dalla Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo, per arrivare alla Convenzione inter-americana sulla tratta internazionale di minori del 1994, che contiene una definizione piuttosto articolata del fenomeno. Nonostante le Convenzioni siano divenute, poi, via via sempre più numerose, la maggior parte di esse non prevede meccanismi di controllo adeguati a monitorare la condotta degli Stati parti nell’attuazione degli obblighi derivanti. Dal momento, però, che la tratta degli esseri umani, anche quando non è espressamente vietata dai trattati internazionali, può incorrere nella violazione di diritti umani, tutelati in altri trattati internazionali, perchè comporta

schiavitù, servitù, lavoro forzato, gli organi di controllo previsti da quei trattati possono applicare l'effetto utile delle disposizioni che vietano quelle forme di sfruttamento e assoggettamento, come dimostra la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella rubrica "Documenti", Bruna Bianchi, propone, commentandola, la prima parte dello scritto del 1878 di Frances Power Cobbe dal titolo *Wife-torture in England*, laddove l'autrice, che nel 1875 aveva fondato la *National Anti-Vivisection Society* e il suo organo "The Zoopholist", sottolinea come le donne, al pari degli animali siano considerate esseri inferiori e quindi oggetto della violenza maschile in quanto indifese. Si evidenzia così, in maniera chiara, osserva Bianchi, il legame tra subordinazione femminile e violenza domestica. Negli scritti di due pacifiste quacchere di fronte alla Seconda guerra mondiale, curato da Annalisa Zabonati, l'esperienza del carcere si configura, in quanto costrizione a stati e comportamenti che non hanno nulla a che fare con la "rieducazione" (ad esempio il diniego di una dieta vegetariana), come vera e propria tortura. Le privazioni patite in carcere, si sottolinea, hanno "evidenti connotazioni di tortura psicologica e ripercussioni anche fisiche [...], utili per una riflessione sulle varie modalità di esercizio del dominio e della prevaricazione e sui loro effetti di impotenza e sconsolata sottomissione".

Nella rubrica "Interviste e testimonianze" Antonella Debora Turchetto, prendendo le mosse dalla sua esperienza professionale di ginecologa e psicoterapeuta, affronta la questione dell'abuso infantile e femminile, l'espressione somatica dei traumi irrisolti e i problemi che questa pone ai terapeuti. Turchetto identifica nel terrore della vittima che capisce di essere senza via di scampo il nucleo scardinante e mortifero per la struttura esistenziale della persona. Può derivare da abuso e violenza infantile, violenza e tortura nell'adulto, guerra e olocausto per un popolo. Tutti questi soggetti vivranno esiliati da se stessi, lontani dal loro invivibile nucleo di esperienza di morte, se non incontrano un testimone consapevole che, percorrendo la loro storia, offra una esperienza terapeutica.

Infine, nella rubrica "Recensioni, interventi, resoconti" Cristiana Fioravanti, sulla base degli interventi presentati nel 2008 e nel 2009 ai seminari organizzati dal CIRDU, commenta le posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio d'Europa e la giurisprudenza della Corte europea sulla questione della protezione delle donne dalle mutilazioni genitali.

Riferimenti bibliografici

Alexander B.C., *Convention Against Torture: a Viable Alternative Legal Remedy for Domestic Violence*, in "American University International Law Perspective", 15, 2000, pp. 895-939.

Amnesty International, *Broken Bodies, Shattered Minds: Torture and Ill-Treatment of Women*, Amnesty International Publications, London 2001.

Amnesty International, *Rape and Sexual Violence. Human Rights Law and Standards in the International Criminal Court*, Amnesty International Publications, New York 2011.

Amnesty International, *Women in the Front Line: Human Rights Violations Against Women*, Amnesty International Publications, New York 1991.

Barry K., *Female Sexual Slavery* (1979), New York University Press, New York 1984.

Boyle C. N., *What is Slavery? An Appeal to Women*, Grubb. Croydon 1931.

Brownmiller S., *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale* (1975), Bompiani, Milano 1976.

Bunch C., *Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights*, in "Human Rights Quarterly", 12, 4, 1990, pp. 486-498.

Cacho L., *Schiave del potere. Una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel mondo*, Fandango, Roma 2010.

Carpenter R. C., *Surfacing Children: Limitations of Genocidal Rape Discourse*, in "Human Rights Quarterly", 22, 3, 2000, pp. 428-477.

Charlesworth I.-Chinkin C.-Wright S., *Feminist Approaches to International Law*, in "The American Journal of International Law", 85, 4, 1991, pp. 613-645.

Copelon R., *Intimate Terror: Understanding Domestic Violence as Torture*, in Cook J. R. (ed.), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1994, pp. 116-152.

Dworkin Andrea, *Pornography: Men Possessing Women*, Perigee Books, New York 1981.

Edwards A., *Violence Against Women in International Human Rights Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Edwards A., *The 'Feminizing' of Torture under International Human Rights Law*, in "Leiden Journal of International Law", 19, 2006, pp. 349-391.

Farr K., *Extreme War Rape in Today's Civil-War-Torn States: A Contextual and Comparative Analysis*, in "Gender Issues", vol. 26, 1, 2009, pp. 1- 41.

Gallagher A., *Ending the Marginalization: Strategies for Incorporating Women into the United Nations Human Rights System*, in "Human Rights Quarterly", 19, 2, 1997.

Glendon M.A., *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, Random House, New York 2001.

MacKinnon A., *Prostitution and Civil Rights*, in "Michigan Journal of Gender & Law", 1, 1, 1993, pp. 13-31.

MacKinnon C., *Rape, Genocide, and Women's Human Rights*, (1994), in Ead., *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press, Cambridge-London 2006, pp. 180-192.

MacKinnon K., *Are Women Human?* (1999), in Ead., *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press, Cambridge-London 2006, pp. 41-43.

MacKinnon K., *On Torture* (1990), in Ead., *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press, Cambridge-London 2006, pp. 17-27.

MacKinnon K., *Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure under Patriarchy*, in "Ethics", 99, 2, 1989, pp. 314-346.

MacKinnon K., *Introduction: Women's Status, Men's States*, in Ead., *Are Women Human? And Other International Dialogues*, Harvard University Press, Cambridge-London 2006, pp.1-14.

Mertus J.-Goldberg P., *A Perspective on Women and International Human Rights after the Vienna Declaration: the Inside/Outside Construct*, in "International Law and Politics", 26, 1, 1994, pp. 201-234.

Morsink J., *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999.

Moschetti C. O., *Conjugal Wrongs don't Make Rights: International Feminist Activism, Child Marriage and Sexual Relativism*, tesi dottorale sostenuta presso l'Università di Melbourne, novembre 2005.

Price L. S., *Finding the Man in the Soldier-Rapist: Some Reflections on Comprehension and Accountability*, in "Women's Studies International Forum", vol. 24, 2, 2001, pp. 211-227.

Scales A.C., *The Emergence of Feminist Jurisprudence: an Essay*, in "Yale Law Journal", 95,7,1986, pp. 1373-1403.

Scarry E., *La sofferenza del corpo. La distruzione e la costruzione del mondo* (1985), Il Mulino, Bologna 1990.

United Nations (Connors J. F.), *Violence Against Women in the Family*, United Nations, New York 1989.

United Nations, *World Survey on the Role of Women in Development*, United Nations, New York 2009.

Yongs G., *Private Pain/Public Peace: Women's Rights as Human Rights and Amnesty International's Report on Violence against Women*, in "Signs", 28, 3, 2003, pp. 1209-1229.